



Comune di Siena

SEGRETARIO GENERALE E COORDINAMENTO PNRR
SERVIZIO PALIO

ATTO DIRIGENZIALE N° 680 del 12/03/2026

OGGETTO: Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio e Palii 2026 – Convenzione fra il Dr. Carlo Alberto Minniti e il Comune di Siena

TIPO ATTO: Determina di Impegno

Responsabile di Elevata Qualificazione

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 03/02/2026 è stato approvato il “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2026” al fine di creare un parco cavalli adeguatamente addestrati per correre nel Campo, sotto il controllo diretto di apposita Commissione Tecnica Comunale;

Visti:

- l’ordinanza del Sindaco n. 5 del 03/02/2026 relativa alle misure operative al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2026”;
- il programma di addestramento dei cavalli predisposto dal Presidente della Commissione Tecnica Comunale (prot. n. 11599 del 05/02/2026) che nel periodo marzo-giugno prevede dieci appuntamenti;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/02/2026 con la quale è stata nominata la Commissione Veterinaria di cui all’art. 37 del Regolamento per il Palio costituita dal Dr. Carlo Alberto Minniti (Veterinario Comunale) e dal Dr. Piergiorgio Giovanni Strozzi;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 18/02/2026 con il quale:
 - è stata nominata la Commissione Tecnica Comunale del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2026” costituita dal Prof. Rodolfo Gialletti e dal Prof. Lucio Petrizzi;
 - è stato dato atto che i suddetti professionisti della Commissione Tecnica, durante le attività del Protocollo equino, si avvarranno della collaborazione della Commissione Veterinaria nominata ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il Palio;
 - è stato dato atto, altresì, che gli stessi professionisti, durante tutte le fasi del Palio, collaboreranno con la Commissione Veterinaria nominata ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il Palio;

Atteso che:

- il Dr. Carlo Alberto Minniti svolge la sua attività in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, non solo in riferimento agli aspetti prettamente professionali, ma anche in relazione all’organizzazione del lavoro. In altre parole gestisce tempi, luoghi e modalità operative, in particolare per le attività di analisi degli elementi diagnostici rilevati durante le visite, la valutazione dei cavalli visitati, le scelte circa la partecipazione dei cavalli alle varie fasi, l’attuazione delle facoltà riconosciute ai membri delle Commissioni veterinarie, ecc.;
- tutti gli elementi del contratto di collaborazione (durata, oggetto, compenso, ecc.) sono stati determinati;

Preso atto che:

- il lavoro di cui all’incarico è funzionale allo svolgimento del Palio e pertanto afferente i più alti obiettivi dell’Amministrazione e della stessa Comunità cittadina;
- il compito assegnato al Dr. Minniti può essere svolto solo attraverso l’attribuzione di incarichi a professionalità esterne all’Ente con una particolare e comprovata specializzazione. Infatti all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità con le idonee caratteristiche;
- il Dr. Minniti ha presentato *curriculum vitae*, conservato in atti, dal quale si evince l’alta e specifica professionalità di cui l’Ente necessita;

Considerato che:

- l’eccezionale peculiarità del Palio e delle attività ad esso funzionali, quali il Protocollo equino, necessitano in campo veterinario di una prolungata esperienza da acquisire nel Campo nel corso degli anni e da sovrapporre alle conoscenze professionali;

- la rotazione delle professionalità utilizzate per il Palio può avvenire solo al termine di un articolato e lungo processo di affiancamento e di passaggio di conoscenze all'interno delle varie Commissioni veterinarie;
- per la stessa natura del Palio, alcune circostanze e alcuni interventi dei veterinari si verificano saltuariamente negli anni ma non per questo possono essere affrontati senza la migliore preparazione ed esperienza;
- la grande mole di lavoro sui cavalli richiede un'adeguata collaborazione tra i membri delle Commissioni veterinarie i quali devono agire con la massima efficienza e sintonia;
- la crescente attenzione e sensibilità dell'opinione pubblica verso il benessere e la tutela del cavallo richiede da parte dell'Ente la massima attenzione nella scelta dei veterinari e nella tempistica per il loro inserimento all'interno delle varie Commissioni;
- è opportuno procedere alla composizione delle varie Commissioni secondo un principio di massima precauzione;

Dato atto infine che:

- le figure dei veterinari sono espressamente previste dal Regolamento per il Palio, dalla deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del Protocollo equino, dall'ordinanza sindacale che stabilisce le modalità operative del suddetto Protocollo;
- il ruolo svolto dai veterinari del Palio è manifestamente conosciuto tra i componenti dell'Ordine, i quali offrono spontaneamente al Sindaco la loro disponibilità inviando all'Ente i propri *curricula*;

Attesa la necessità di attivare un rapporto di collaborazione con il Dr. Carlo Alberto Minniti, stipulando apposita convenzione per gli adempimenti di cui sopra, che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale (all. 1);

Dato atto che:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/02/2026 e il decreto del Sindaco n. 6 del 18/02/2026, con i quali sono stati nominati i professionisti membri della Commissione Veterinaria per il Palio e della Commissione Tecnica Comunale nonché le relative collaborazioni, non stabiliscono il compenso da corrispondere ai suddetti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/02/2025 veniva stabilito, tra le altre, di corrispondere al medico veterinario per le attività del Protocollo Equino e dei Palii 2025 un compenso lordo pari a € 11.000,00, oltre ad un rimborso per le spese di viaggio;

Ritenuto:

- sussistere le circostanze per ricorrere agli istituti dell'analogia *legis e iuris*;
- per quanto sopra esposto, di confermare la corresponsione di un compenso lordo annuo di € 11.000,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto) per le attività in questione, vista la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2025, come di seguito dettagliato:
 - € 5.000,00 per il Protocollo;
 - € 3.000,00 per ciascun Palio;
- di prevedere un rimborso a piè di lista per le spese di viaggio, su esibizione di documentazione, in base alla distanza chilometrica e il numero delle giornate per un importo di € 0,20 a chilometro e quindi per un importo complessivo presunto di € 1.070,00;

Precisato che, in relazione a eventuali circostanze che dovessero ridurre l'attività prevista, il suddetto compenso sarà proporzionalmente ridimensionato.

Visto l'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, si ritiene che dalla documentazione fornita dal suddetto non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al Dr. Carlo Alberto Minniti per lo svolgimento del relativo incarico;

Ritenuto di nominare il Dr. Minniti, in virtù dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), Responsabile del trattamento dei dati personali, autorizzandolo espressamente al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'Ente e per le finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui alla presente collaborazione, ivi compresi eventuali dati sensibili (all. 2);

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Luigi De Rosa, Responsabile di E.Q. del Servizio Palio, il quale non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1760/97 e sue modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento di contabilità del Comune di Siena approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/02/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028";
- la determinazione dirigenziale n. 211 del 29/01/2025 con la quale è stato conferito al Funzionario Dott. Luigi De Rosa l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Palio;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di convenzione che si allega alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di impegnare la somma di € 12.070,00 al cap. 7011000 "Palio e Protocollo equino – Altri servizi" dell'esercizio 2026 come segue:

Transazione Elementare			CUP	Capitolo	Vincolo	Esigibilità		
Missione	Programma	5° Liv. Piano				2026	2027	2028

		Finanziario					
07	01	1.03.02.99.999		7011000		€ 12.070,00	

3. di nominare il Dr. Carlo Alberto Minniti, in virtù dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), Responsabile del trattamento dei dati personali, autorizzandolo espressamente al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'Ente e per le finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui alla presente collaborazione, ivi compresi eventuali dati sensibili (all. 2);
4. di provvedere al pagamento della spesa, dietro presentazione di apposite note, vistate dal competente Servizio, previa le verifiche d'uso, mediante provvedimento dirigenziale o di E.Q.;
5. di inviare il presente atto al Servizio Gestione Bilancio ed al Servizio Gare e Appalti per gli adempimenti di competenza.

(all. 1)

CONVENZIONE TRA IL DR. CARLO ALBERTO MINNITI ED IL COMUNE DI SIENA PER LE ATTIVITA' DEL PROTOCOLLO PER L'ADDESTRAMENTO DEI CAVALLI DA PALIO E PALII 2026

L'anno duemilaventisei e questo di _____ del mese di _____ nella sede comunale

TRA

Il Dr. Carlo Alberto Minniti, nato a _____ il _____ e residente a _____ (C.F.: _____) in proprio

E

Il Comune di Siena.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, nominato quale professionalità a sostegno delle attività della Commissione Tecnica Comunale di cui all'art. 3 del "Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2026" e Veterinario Comunale per le operazioni relative ai Palii 2026 assicura al Comune di Siena la propria attività specialistica per la creazione di un "parco cavalli" continuamente e appositamente addestrati per correre nel Campo;
- 2) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, nell'ambito delle attività del Protocollo, dovrà affiancare la Commissione Tecnica Comunale durante tutte le fasi di selezione dei cavalli e quindi garantire una costante disponibilità sia durante le visite di ammissione sia durante lo svolgimento degli addestramenti per il controllo, il monitoraggio e l'aggiornamento delle schede dei cavalli, al fine di uniformare i criteri di giudizio vista la contiguità dell'attività svolta per il Protocollo equino e per il Palio;
- 3) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, membro della Commissione Veterinaria ex art. 37 del Regolamento per il Palio, quale Veterinario Comunale, assicura il corretto svolgimento di tutte le mansioni previste dallo stesso Regolamento, svolge attività medico-veterinaria e partecipa ad ogni riunione e incontro ad esse conseguenti;

- 4) Il Dr. Carlo Alberto Minniti inoltre dovrà essere di supporto all'ufficio competente in merito agli adempimenti connessi al Protocollo e al Palio;
- 5) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, quale componente della Commissione Veterinaria del Palio e collaboratore della Commissione Tecnica Comunale, deve mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, fatti salvi i casi previsti per Legge. Il professionista si impegna, altresì, ad operare con la massima riservatezza, in particolare in relazione ai rapporti con i mass-media, i portatori di interessi personali e di parte.
Il Medico Veterinario, prima di rilasciare qualsiasi intervista/dichiarazione/comunicazione inerente l'attività professionale svolta per il Comune di Siena, ha l'obbligo di informare l'Autorità Comunale che procederà ad attivare gli organi di stampa dell'Ente al fine di valutare l'opportunità e le modalità del rilascio dell'intervista/dichiarazione/comunicazione.
La presente previsione disciplina esclusivamente obblighi di riservatezza connessi allo svolgimento ed alla tutela di informazioni non pubbliche del Comune, e non introduce né modifica obblighi deontologici dell'Ordine Professionale dei Medici Veterinari e della Federazione Nazionale degli Ordini Professionali;
- 6) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, dichiara di non avere rapporti professionali con i proprietari/conduttori a qualsiasi titolo dei cavalli partecipanti alle varie fasi del Protocollo Equino e dei Palii. e di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di Siena di eventuali rapporti occasionali e non prevedibili che dovessero tenersi con i suddetti nel corso del rapporto di collaborazione con il Comune di Siena;
- 7) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, quale componente delle suddette Commissioni, ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando dalla predetta ne derivi una situazione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico professionale conferito dal Comune di Siena;
- 8) Il Dr. Carlo Alberto Minniti, con la sottoscrizione della Convenzione, è reso edotto che i profili deontologici e disciplinari inerenti l'esercizio della professione rimangono regolamentati dalla normativa vigente e di competenza del solo Ordine Professionale;
- 9) Il Comune di Siena si impegna a corrispondere al Dr. Carlo Alberto Minniti per l'attività di cui alla presente convenzione un compenso annuo lordo di € 11.000,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto), previa presentazione di apposita nota, con le seguenti modalità:
- € 5.000,00 per il Protocollo equino (il 40% del compenso totale a maggio ed il restante 60% al termine delle attività oppure in un'unica soluzione al termine delle attività);
 - € 3.000,00 per il Palio di luglio (al termine del Palio);
 - € 3.000,00 per il Palio di agosto (al termine del Palio);
- oltre un rimborso a piè di lista per le spese di viaggio, su esibizione di documentazione, in base alla distanza chilometrica e il numero delle giornate per un importo di € 0,20 a chilometro e quindi per un importo complessivo presunto di € 1.070,00 da corrispondere al termine delle attività del Protocollo equino.
- In relazione a eventuali circostanze che dovessero ridurre l'attività prevista, il suddetto compenso sarà proporzionalmente ridimensionato;
- 10) La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso;

11) La convenzione sarà valida dall'inizio delle attività del Protocollo equino 2026 fino al 30 settembre 2026, termine massimo per la chiusura del suddetto Protocollo.

(all. 2)

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Comune di Siena, titolare del Trattamento dei dati personali in oggetto, nella persona del Responsabile del trattamento dati, delegato dal Rappresentante legale dell'Ente (decreto del Sindaco n. 4 del 19/02/2025), Dott. LUIGI DE ROSA, domiciliato per l'occorrenza della presente delega presso il Comune di Siena, in qualità di Responsabile del Servizio Palio (determinazione dirigenziale n. 211 del 29/01/2025)

e

il collaboratore Dr. CARLO ALBERTO MINNITI

Premesso che:

- l'art. 28, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più Responsabili del trattamento dei dati, ricorrendo unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto garanzie sufficienti a porre in atto misure tecniche e operative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede che i trattamenti di dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento e che determini la materia, la durata e la finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare. Il presente atto giuridico prevede che il Responsabile del trattamento:
 - tratti dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adottati tutte le misure relative alla sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR) , fornendone l'elenco completo su richiesta del Titolare;
 - rispetti le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 28 GDPR);
 - tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti sulla sicurezza e protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
 - provveda a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- metta a disposizione del Titolare e del Contitolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Il presente atto di nomina costituirà parte integrante e sostanziale anche del contratto che il Comune di Siena e il collaboratore andranno a sottoscrivere.

Ciò premesso il Comune di Siena, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto

NOMINA

il collaboratore Dr. Carlo Alberto Minniti quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR nell'ambito delle attività individuate nel contratto.

Art. 1 – Base giuridica e finalità del trattamento

1.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti per la gestione del contratto.

1.2 La base giuridica è l'articolo 2 -ter, comma 1 -bis del Codice della Privacy: “Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.”.

Art. 2 - Istruzioni del Titolare

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. a) del GDPR tratta i dati soltanto su istruzione documentata del titolare che di seguito si illustra salvo riserva di ulteriori dettagli.

Il Responsabile tratta i dati:

- a) nel rispetto dell'Articolo 5 “Principi applicabili al trattamento di dati personali”
- b) nel rispetto dell'art. 32 “sicurezza del trattamento”

Art. 3 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività per conto del Titolare potrebbe trattare direttamente o anche indirettamente le categorie di dati afferenti le funzioni e i servizi affidati con il contratto, cui si rimanda per l'elencazione specifica.

Art. 4 – Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

I dati trattati dal Responsabile si riferiscono alle categorie di interessati afferenti le funzioni e i servizi affidati con il contratto, cui si rimanda per l'elencazione specifica

Art. 5 – Durata del trattamento

Il trattamento viene effettuato per il tempo strettamente necessario per le finalità stabilite tra le Parti e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

A prescindere dalla finalità e durata del trattamento i dati non potranno essere trattati per finalità diverse da quelle del presente atto, e dovranno essere restituiti alla conclusione dell'incarico e dovranno essere cancellate le copie ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g), eccetto il caso in cui obblighi di legge ne prevedano la conservazione.

Art. 6 – Validità e revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per la durata del rapporto giuridico giuridico tra le Parti.

Art. 7 – Altri Responsabili

Il Responsabile del trattamento non può nominare altri Responsabili al trattamento senza l'autorizzazione del Titolare, che dovrà ricevere tale richiesta motivata mediante P.E.C..

Il Responsabile deve conservare un registro degli altri responsabili e delle attività di trattamento loro demandate.

Art. 8 – Autorizzati al trattamento

Il Responsabile effettua per iscritto le nomine delle persone autorizzate a trattare i dati oggetto del contratto, garantendone una specifica formazione in materia di tutela dei dati personali.

Su richiesta del Titolare è tenuto ad inviare via P.E.C. l'elenco completo e aggiornato degli autorizzati al trattamento con le relative mansioni.

Art. 9 – Responsabile protezione dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO)

Se soggetto a tale obbligo in base all'art 37 del GDPR, il Responsabile comunica con separata nota al titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).

Art. 10 – Diritti degli interessati

Il Responsabile, al fine di garantire il diritto di accesso ai dati degli interessati, gestito direttamente dal Titolare, collabora con quest'ultimo fornendogli tutte le informazioni necessarie. In caso di ricezione di istanze da parte degli interessati si impegna ad effettuare istantanea comunicazione al Titolare, e comunque non oltre 72 ore dalla ricezione.

Art. 11 – Registro dei trattamenti

Il Responsabile mantiene un registro aggiornato sulle attività di trattamento dati svolte per conto del titolare, contenente:

- nome e contatti di Responsabile/Sub-Responsabili
- categorie dei trattamenti svolti
- descrizione misure di sicurezza adottate
- trasferimenti dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali

e garantisce di mettere a disposizione tale registro ad eventuale richiesta del Titolare e/o dell'Autorità di Controllo.

Art. 12 – Modalità di trattamento

Il Responsabile si impegna a trattare i dati per conto del Titolare secondo i principi generali stabiliti dal GDPR.

Art 13 – Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare tempestivamente al Titolare tramite mezzo P.E.C., e comunque entro 24 ore dalla scoperta, ogni violazione dei dati personali, fornendogli tutte le informazioni in suo possesso al riguardo per consentirgli di assolvere gli obblighi di cui gli art 32-34 del GDPR.

Copia della presente, firmata dal legale rappresentante del Responsabile quale accettazione della nomina a Responsabile del trattamento dati personali per conto del Comune di Siena e di tutto ciò che detta nomina comporta, dovrà essere restituita al Titolare.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Dott. Luigi De Rosa

Sottoscrive per presa visione e accettazione
IL COLLABORATORE
Dr. Carlo Alberto Minniti

Responsabile di Elevata Qualificazione
f.to Dott. Luigi De Rosa